



S.R.L.

- in house providing -

In vigore dal 10 Giugno 2010

a seguito Assemblea
straordinaria dei Soci
Verbale Notaio Baldassari
Numero di Repertorio 21898
Numero di Raccolta 7081



STATUTO

Indice

Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERISTICHE ED OGGETTO - DURATA

- Art. 1 - DENOMINAZIONE
- Art. 2 - SEDE
- Art. 3 - CARATTERISTICHE ED OGGETTO SOCIALE
- Art. 4 - DURATA

Titolo II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO - ORGANI

- Art. 5 - CAPITALE SOCIALE
- Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI SOCI
- Art. 7 - PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'
- Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: INCEDIBILITA'
- Art. 9 - DIRITTO DI RECESSO
- Art. 10 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
- Art. 11 - TITOLI DI DEBITO
- Art. 12 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Titolo III - DECISIONE E ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 13 - DECISIONE DEI SOCI - COMPETENZE
- Art. 14 - DECISIONE DEI SOCI - MODALITA'
- Art. 15 - PRESIDENZA, SEGRETERIA E REGOLAMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI
- Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 17 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA
- Art. 18 - ASSEMBLEA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE

Titolo IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

- Art. 19 - COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITA'
- Art. 20 - NOMINE, SOSTITUZIONI E REVOCHE
- Art. 21 - VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO
- Art. 22 - CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE
- Art. 23 - POTERI E RAPPRESENTANZA
- Art. 24 - DIRETTORE GENERALE (ED ALTRI RAPPRESENTANTI)

Titolo V - ORGANI DI CONTROLLO

- Art. 25 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Titolo VI - BILANCIO E UTILI

- Art. 26 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO
- Art. 27 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

Titolo VII

- Art. 28 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Titolo VIII -

- Art. 29 - CLAUSOLA ARBITRALE

Titolo IX

- Art. 30 - NORME TRANSITORIE
- Art. 31 - NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI SULLA SOCIETA' "IN HOUSE PROVIDING"
- Art. 32 - RINVIO

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - CARATTERISTICHE ED OGGETTO - DURATA

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata "CIS S.R.L." - in house providing -.
2. La Società deriva dalla trasformazione, con procedura semplificata, ai sensi dell'art.17, commi 51-57, della legge 15 maggio 1997, n.127, trasfusi nell'art.115 del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35, comma 12, della Legge 28 dicembre 2001 n.448 e successive modifiche ed integrazioni, dell'Azienda Speciale Consortile "C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi -" con sede a Maiolati Spontini, avente Codice Fiscale e N. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 00862980422.
3. La Società - a totalitaria partecipazione comunale - avente le caratteristiche di Società "in house providing" individuate all'art.113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - è costituita per svolgere per i Comuni soci:
Prestazioni di Servizi strumentali per le loro attività istituzionali e Funzioni Amministrative dai Comuni esternalizzate/esternalizzabili ai sensi della normativa vigente. E' altresì proprietaria di Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico Integrato e del Gas ai sensi del comma 13 dell'art.113 D.Lgs. n.267/2000, nonché di Partecipazioni a scopo finanziario in Società operative per la Gestione di Servizi Pubblici Locali a rilievo economico un tempo svolte dal Consorzio Azienda Speciale, successivamente dismesse.

Art. 2 SEDE

- 1.La Società ha sede legale nel Comune di Maiolati Spontini (AN).
2. L'Assemblea, previa decisione dell'Organo Intercomunale di Coordinamento (O.I.C.) di cui all'art.31 del presente Statuto, può deliberare di istituire o di sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località nazionali.
3. Il domicilio dei soci, ai fini dei rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge è quello risultante al libro dei soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Art. 3 CARATTERISTICHE ED OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha il compito, su affidamento diretto dagli Enti Locali soci, di espletare "in house providing" le prestazioni di servizi strumentali per le Amministrazioni Comunali e le funzioni amministrative esternalizzate/esternalizzabili dei Comuni soci stessi, ad indiretto fruimento generalizzato dei cittadini delle Comunità locali dei Comuni facenti parte del territorio operativo della Società - anche mediante proprietà diretta di Immobili, Strutture Tecniche, Impianti ed Attrezzature -, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Amministrazione dei Tributi ed Entrate Comunali;
 - b) Gestione del Servizio Informativo Territoriale (S.I.T.) con attività Cartografica e dei Piani Regolatori;
 - c) Costruzione e Gestione di Impianti di Illuminazione Pubblica ed Impianti Semaforici;

d) Realizzazione ed amministrazione reti ed impianti di telecomunicazioni;
e) Attività di Valorizzazione Ambientale/Territoriale;
f) Gestione Percorsi ciclopedonali;
g) Gestione, parziale, delle attività interne degli Uffici Tecnici Comunali;
h) Gestione di Attività demaniale dei Cimiteri (Esercizio e Manutenzione) di competenza ed onere comunale, ai sensi della legge 285/1994 e successive modifiche e integrazioni;
i) Gestione Segnaletica stradale orizzontale e verticale;
j) Manutenzione Strade municipali;
k) Gestione Verde Pubblico;
l) Gestione Impianti di Condizionamento - invernale ed estivo - ad Edifici Pubblici Comunali;
m) Polo Catastale Decentrato;
nonché, di altre prestazioni di servizi a beneficio delle Amministrazioni Comunali socie, al momento non specificamente individuate o statuite.

2. Altresì la Società svolge, "in house providing", quando affidati in via diretta dagli Enti Locali soci, esclusivamente a favore degli Stessi e dei loro cittadini - perché accessorie alle Prestazioni di Servizi strumentali e/o alle Funzioni Amministrative per/ai Comuni soci -, i servizi pubblici locali, senza rilevanza economica - anche mediante la diretta proprietà di Immobili, Strutture Tecniche, Impianti ed Attrezzature -, quali esemplificativamente, ma non in via esaustiva, le seguenti attività:

n) gestione di Impianti Sportivi;
o) gestione dei Servizi Cimiteriali: per le prestazioni obbligatorie (L. n. 285/1994 e s.m.i.) di servizi a richiesta ed onere dei Dolenti (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni e simili);
p) gestione dell'esercizio di Lampade votive nei Cimiteri;
q) servizi connessi all'attività di promozione territoriale;
r) altri servizi pubblici locali senza rilevanza economica, al momento non specificamente individuati o statuiti.

3. La Società è altresì proprietaria di Reti, Impianti e Dotazioni (già di proprietà del C.I.S. - Azienda Speciale Consortile e/o ad esso/a eventualmente conferiti od in conferimento dai Comuni soci):

- del **Ciclo Idrico Integrato**, ai sensi degli articoli 113, commi 2 -* 13, del D.Lgs n.267/2000 e 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche e integrazioni;

- del **GAS - "Distribuzione"**, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n.23 maggio 2000 n.164 (Decreto "Letta") e successive modifiche e integrazioni.

Tale patrimonio è inalienabile dalla Società, essendo costituito da beni a specifica destinazione per lo svolgimento dei Servizi Pubblici dell'Acqua (e Fognatura, Depurazione) e della Distribuzione del Gas di cui sono titolari i Comuni soci. Fatti salvi i casi di sostituzioni, ristrutturazioni, rimpiazzi e simili interventi per cespiti resisi obsoleti e salvo l'evento di ridevoluzione delle Immobilizzazioni stesse ai relativi Comuni soci titolari dei Servizi Pubblici di cui sopra (art.113, comma 2, D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni).

4. Perciò, ai sensi dell'art.113, comma 13, secondo periodo, del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la Società pone, obbligatoriamente, le Reti, gli Impianti, le Dotazioni, di proprietà della Società stessa, del Ciclo Idrico Integrato, nonché quelle della Distribuzione del Gas, a disposizione dei Gestori ed Erogatori incaricati dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica, mediante la gestione amministrativa e proprietaria delle opere stesse ai fini della messa a disposizione, in forma onerosa, ai soggetti incaricati della Gestione Industriale delle Reti, degli Impianti e delle Dotazioni per i Servizi di seguito elencati:

1. Ciclo Integrato delle Acque (Acquedotti / Fognature / Depurazione);
2. Gas Metano - Distribuzione;
3. Energia Elettrica - di origine idrica o da altra fonte rinnovabile; (4.Igiene Urbana ed Ambientale).

5. La Società, ai sensi dell'art.113, comma 13 (ultimo periodo), del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ha altresì per oggetto il compito, affidatole in via permanente, di espletare per conto dei Comuni, dopo lo spirare dei previsti periodi transitori, le gare ad evidenza pubblica, per l'identificazione dei soggetti incaricati della Gestione delle Reti, degli Impianti e delle Dotazioni di proprietà della Società stessa, ed eventualmente degli Enti Locali soci, per lo svolgimento dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica, nonché per le Reti, Impianti e Dotazioni del Gas, ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000.

6. In relazione ai commi 1 e 2 di questo articolo la Società potrà svolgere i servizi / le funzioni per i Comuni soci in "affidamento diretto" avendo la stessa tutte le previste caratteristiche necessarie per essere definita, come voluto dai Comuni, Società "in house providing", e precisamente:

- a) totale Partecipazione pubblica di Enti Locali territoriali (Comuni e loro forme associative);
- b) svolgimento dei Servizi nei territori dei Comuni soci;
- c) assoggettamento della Società ai Controlli "analoghi" - di Economicità, Efficienza ed Efficacia - da parte dei Comuni soci, di cui alle norme regolamentari e con i criteri indicati dalle decisioni giurisprudenziali più recenti.

Tale qualifica di Società "in house providing" è riconosciuta dai Comuni soci con l'approvazione della apposita Convenzione e con la designazione del proprio Delegato (Sindaco o suo procuratore) a far parte del costituendo apposito O.I.C. (Organo Intercomunale di Coordinamento) di cui al successivo art.31 del presente Statuto.

7. Collateralmente, ed ancora in specie di "funzione amministrativa" dai Comuni soci, la Società gestisce le partecipazioni societarie - a carattere finanziario - nelle Società operative nei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica (già un tempo operati dal Consorzio Azienda Speciale CIS trasformatosi nella presente Società) ed altre nella logica dell'oggetto sociale.

8. Inoltre la Società, "in house providing" - per conto ed a favore esclusivo dei Comuni soci -:

- promuove, coordina ed attua prioritariamente interventi e servizi per la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- organizza e gestisce qualsiasi altro servizio di interesse comunale affidatole dai Comuni soci in qualsivoglia settore dell'Amministrazione Civica - per i quali la Legge non faccia divieto di esternalizzazione dal Comune - con modalità integrate con i restanti presidi e servizi esistenti nel territorio;
- esercita funzioni di studio e ricerca tecnico-amministrativa in tutti i settori di pertinenza della gestione pubblica comunale, secondo le norme regolatrici di detta materia;
- gestisce, nelle materie inerenti i servizi e le attività di cui sopra e per temi tutti e di solo interesse dei Comuni Soci, funzioni di formazione interna ed esterna alle Amministrazioni Pubbliche Locali;
- provvede a tutti gli approfondimenti del caso in materia della Pubblica Amministrazione Locale.

9. Perciò, la Società svolge accessoriamente:

- attività ed interventi di studio, ricerca, sviluppo, commercializzazione, in tutte le forme, fasi e processi che a livello intercomunale possano conseguire migliori condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, in materia di servizi affidati od affidabili dai Comuni;
- ogni attività connessa con la proprietà con eventuale costruzione e manutenzione straordinaria di Reti,

Impianti e Dotazioni per i Servizi di cui ai commi precedenti; anche con l'acquisto, la distribuzione - alla cittadinanza dei Comuni soci -, di materiali di consumo all'uopo destinati, nonché l'installazione e la manutenzione di macchine e attrezzature.

10. La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli indicati ai precedenti commi del presente articolo, purché non in contrasto con la speciale normativa di legge - europea, nazionale, regionale - vigente.

11. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le titolarità, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi del presente articolo attraverso:

a) risorse umane proprie, anche, e non solo, con riferimento a quanto attiene: indirizzo, direzione, amministrazione e controllo degli svolgimenti operativi di erogazione e gestione di servizi ed attività di cui ai precedenti commi, ma pure alle altre attività di staff societario, oltreché dal profilo operativo dell'"in house providing";

b) appalti, affidamenti, convenzioni, ogni altra modalità di rapporto contrattuale con soggetti esterni coerente con le relative norme di legge, in riferimento agli svolgimenti operativi di erogazione e gestione di servizi ed attività, purché entro i limiti normativi che li riguardano.

12. La Società può compiere, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa vigente, ed esclusa ogni forma di attività nei confronti del pubblico, operazioni: immobiliari, industriali, finanziarie e mobiliari, incluse: la prestazione di garanzie; la partecipazione a scopo di investimento finanziario stabile in altri enti, società o altre forme associative conformi alla legge; la costituzione di società dalla stessa controllate peraltro con oggetto diverso ancorché correlato al proprio.

Art. 4 DURATA

1. La durata della Società è fissata sino al 31/12/2030 (trentuno dicembre duemilatrenta).

2. L'Assemblea, previa decisione deliberativa conforme dell'O.I.C., di cui all'art.31 del presente Statuto, può prorogare tale durata e/o sciogliere anticipatamente la Società.

3. Lo scioglimento ha luogo per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare il codice civile o per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO – ORGANI

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 31.034.537,00 (trentunmilionitrentaquattromilacinquecentotrentasette virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 del codice civile.

2. L'ammontare del capitale sociale, indicato al precedente comma 1, è stato determinato, in via

definitiva, ai sensi del successivo art.30, commi 3 e 4 del presente Statuto.

3. Sia in sede di costituzione per trasformazione della Società che di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

4. A carico dei Soci in ritardo con i versamenti dovuti decorre l'interesse legale; al Socio moroso si applicano le procedure di diffida e vendita delle sue quote di partecipazione e di diritto di preferenza degli altri Soci nell'acquisto, ex art. 2466 del codice civile.

5. Inoltre, ai fini di formalizzare l'ingresso di nuovi Comuni soci allo scopo del graduale ampliamento del numero dei Comuni possibili affidanti i Servizi di cui al comma precedente, l'Organo Amministrativo ha il compito, almeno una volta l'anno, di convocare l'Assemblea al fine di:

a) emettere il gradimento all'ingresso in Società di eventuali nuovi Comuni aspiranti soci, di cui all'art.7, comma 1 lett. a) e comma 3 del presente Statuto, che ne abbiano fatto formale richiesta;

b) deliberare, in conseguenza dell'accoglimento della richiesta di cui al punto a), un aumento del capitale sociale, riservato a tali nuovi Comuni soci, in misura non superiore ad un importo pari al prodotto di 1 (uno) Euro per il numero di abitanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'ingresso del Comune nuovo socio.

L'aumento del capitale, riservato a tali nuovi soci, e quindi senza diritto di prelazione degli altri soci, avverrà ai sensi dell'art.7, comma 3, del presente Statuto, nel rispetto della condizione indicata al comma 2 dello stesso articolo.

6. Il capitale sociale può essere comunque aumentato, al di fuori delle ipotesi indicate al comma 5 precedente, con deliberazione dell'Assemblea, successiva a decisione deliberata dall'O.I.C, di cui all'art.31 del presente Statuto, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia e fatte salve, in ogni caso, le condizioni di cui all'art. 7, comma 2, del presente Statuto.

Art. 6 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI SOCI

1. Le partecipazioni al capitale sociale devono essere assegnate ai soci in misura proporzionale ai conferimenti da essi effettuati, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 7, comma 1.

2. Ogni quota di partecipazione è nominativa, indivisibile a norma di legge, ed attribuisce ai titolari uguali diritti dei soci, come disposto dall'art. 2468 del codice civile, in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

3. Il diritto al rimborso, in sede di eventuale liquidazione per lo scioglimento della Società, delle quote di partecipazione, avverrà, nell'entità della singola quota del Patrimonio Netto di Liquidazione spettante a ciascun socio in relazione alla sua Quota di Partecipazione, come segue:

a) il Patrimonio immobilizzato di proprietà sociale afferente le Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico Integrato e del Gas, nonché le Partecipazioni finanziarie nelle Società operative dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica, saranno attribuiti ai singoli Comuni soci in proporzione alle quote di partecipazione sociale di ciascuno e nel seguente modo:

1. gli Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di distribuzione interna di carattere territoriale locale del Ciclo Idrico Integrato e Gas: assegnati ad ogni singolo Comune socio;

2. tutti gli altri Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di adduzione e/o centralizzati del Ciclo Idrico

Integrato e del Gas, nonché le Partecipazioni finanziarie (ancora) presenti nel Bilancio della Società all'atto della cessazione dell'attività: al netto di quelle devolute ovvero in corso di devoluzione ai Comuni Soci per indirizzi A.T.O. Idrico e Consorzio di Funzioni Ambientale: ripartiti mediante monetizzazione degli stessi ed attribuiti in funzione di detta percentuale partecipativa;

b) il Patrimonio di proprietà sociale afferente altri Cespiti immobiliari e mobiliari, costituiti da Terreni, Edifici, Aree di Servizio Pubblico, Impianti e simili attività strumentali per la Società: diversi dalle Reti, Impianti e Dotazioni di cui alla precedente lettera "a" - quali, a titolo esemplificativo: Sede sociale, Piscina, Percorsi ciclopedonali, altre Costruzioni affini di scopo ludico-sportivo-culturale-naturalistico, Impianti pubblicitari, etc. - sarà attribuito ai soci, entro il Valore Netto di Liquidazione sociale, naturalmente monetizzato, in misura proporzionale al valore della quota societaria di partecipazione;

c) le quote di partecipazione sociale - di cui ai commi 5 e 6 dell'art.5 saranno attribuite a tutti i Soci, già conferenti in denaro del Capitale sociale (€ 1 pro abitante), in misura proporzionale al valore da Bilancio di Liquidazione della quota patrimoniale in denaro di partecipazione versata.

4. La qualità di Socio discende dalla titolarità di almeno una quota societaria; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate, ancorché col soggetto assente dalla seduta o dissenziente.

5. Il diritto di voto permane in capo al socio anche nel caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle quote.

6. In sede di aumento del capitale sociale, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell'art.5 del presente Statuto, ai soci spetta il diritto alla sottoscrizione delle quote di nuova emissione, in proporzione alla misura della quota di partecipazione detenuta, rilevabile dall'iscrizione nel Libro dei Soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede d'aumento di capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla Società a ciascun socio recante l'avviso d'offerta di opzione delle nuove quote.

8. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede d'aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote eventualmente non optate dagli altri soci, a meno che la decisione assembleare di aumento di capitale non lo escluda.

9. Se l'aumento del capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'Organo Amministrativo può eseguirne il collocamento presso Comuni terzi estranei alla compagine sociale, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 7, comma 1 del presente Statuto e a meno che la decisione assembleare di aumento del capitale sociale non lo escluda.

10. Nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale deliberato non venga sottoscritto per intero dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote rimaste inoptate, e nemmeno sia collocabile presso i Comuni terzi, ai sensi del comma precedente, il capitale verrà aumentato in entità limitata, ossia in misura pari alle quote di partecipazione sottoscritte, anche se di importo inferiore all'ammontare nominale oggetto di delibera assembleare di aumento.

11. Quando, eventualmente, l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle

quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale approvata dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art.2441, quinto comma, del codice civile. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso dalla Società a norma dell'art. 2473 del codice civile.

Art. 7 PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETÀ'

1. Quali nuovi soci possono partecipare alla Società, che deve rimanere interamente pubblica, Comuni e altri soggetti pubblici Enti Locali non Comuni (Comunità Montane e simili o loro forme "associative", quali ad esempio Unioni di Comuni):

a) mediante affidamento diretto alla Società - in "house providing" -, delle Prestazioni di Servizio per attività di tipo "istituzionale" delle Amministrazioni Comunali, delle prestazioni di Servizi strumentali per le attività della Civica Amministrazione e Funzioni Amministrative dei Comuni stessi esternalizzate/esternalizzabili, ed affini ed accessorie Prestazioni non Utenziali senza rilevanza economica;

b) mediante conferimento dei beni dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica ed assimilati (conferimento di beni strumentali costituiti da Reti, Impianti e Dotazioni di cui - per il Ciclo Idrico Integrato e l'Igiene Urbana ed Ambientale - al comma 13 dell'art.113 D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D.Lgs. n.164/2000 per il Gas ed alla Legge n.79/1999 per l'Energia Elettrica) con partecipazione di almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale;

Le quote attribuibili per il punto "a" non debbono superare il 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

2. La partecipazione totalitaria dei Comuni soci è obbligatoria per la "CIS S.R.L." quale Società "in house providing", cioè composta dalle Amministrazioni Civiche affidanti Prestazioni di Servizi che soggiace al cd. "controllo analogo" dei Comuni soci a mezzo dell'O.I.C. come previsto dall'art.31 del presente Statuto. Conseguentemente e, comunque, in ogni caso, i Comuni e gli altri soggetti pubblici Enti Locali o loro forme associative, di cui al comma 1, nel loro insieme non potranno mai essere titolari del capitale sociale in misura inferiore al 100% (cento per cento), anche per il rispetto del disposto del citato comma 13 dell'art.113 del D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni (relativo alla Proprietà di Reti, Impianti e Dotazioni dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica invece e luogo dei Comuni soci).

3. L'ammissione di nuovi Soci Comuni o Comunità od Unioni di Comuni, è comunque subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'Assemblea dei soci presa con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale, previa decisione deliberativa dell'O.I.C., ex art.31 del presente Statuto.

4. L'annotazione nel Libro dei soci del trasferimento di quote che comporti violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere rifiutata dall'Organo Amministrativo per la parte eccedente le percentuali stabilite. In nessun caso comunque possono essere esercitati il diritto di voto e gli altri diritti sociali per le partecipazioni eccedenti le percentuali stesse.

Art. 8 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: INCEDIBILITÀ'

1. In deroga all'art.2469 codice civile, comma 1, le quote di partecipazione dei Comuni soci nella Società, considerato lo stato di "CIS S.R.L." di "Società in house providing" dei Comuni ad affidamento diretto delle Prestazioni di Servizi strumentali per le attività comunali e delle Funzioni

Amministrative dei Comuni soci esternalizzate/esternalizzabili, nonché Prestazioni di Servizi "non Utenziali", senza rilevanza economica, affini ed accessorie a quelle strumentali suddette, NON sono cedibili.

2. Inoltre l'applicazione del divieto di alienabilità deriva anche dal comma 13, primo periodo, dell'art.113 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, riguardo alla Proprietà delle Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico Integrato (e del Gas), che parimenti comporta la incedibilità delle quote di partecipazione societaria, di cui sono intestatari i Comuni soci.

Art. 9 DIRITTO DI RECESSO

I° Recesso di diritto

1. Ai sensi dell'art.2473 del codice civile: hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione o la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci, ai sensi di quanto stabilito all'art.6 del presente Statuto;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- h) l'aumento di capitale sociale, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.5, mediante l'offerta di quote di nuova emissione a Comuni terzi, pur sempre nel rispetto di quanto stabilito all'art.7, commi 1 e 2, del presente Statuto.

2. Il socio che intende recedere dalla Società deve comunicare la sua intenzione all'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di cui al I comma sulla quale è stato dissenziente e che è causa del suo intento di recesso, o, se non prevista l'iscrizione dalla trascrizione nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee (o in quello delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione).

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione assembleare o dell'Organo amministrativo, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci le delibere consiliari o i fatti occorsi che possano dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione o da quella in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

- a) le generalità del Socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento;
- c) il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso vuole essere esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la raccomandata di intento del recesso è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei Soci.

5. Il recesso non può essere esercitato, e se già stato esercitato è privo di efficacia, se entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta o dal suo esercizio, la Società:

- a) revoca la delibera che ha originato il disaccordo e legittimato il recesso;
- b) delibera il proprio scioglimento.

II Recesso volontario al di fuori dei casi di cui all'art.2473 del codice civile

6. Premesso che, in relazione a quanto previsto dall'art.2469 del codice civile, comma 2°, il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione - anche per trasformazione da Consorzio Azienda Speciale - della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione, è prevista, specie per la inalienabilità delle quote societarie di cui al precedente art.8, la possibilità, seppure eccezionale e per gravi motivi addotti dal Comune, per i soci di chiedere l'autorizzazione all'Assemblea di consenso al Recesso volontario.

7. L'accettazione del Recesso volontario è deliberata dall'Assemblea con i voti favorevoli dei 4/5 (quattro quinti) dell'intero capitale Sociale, previa decisione deliberativa dell'O.I.C, di cui all'art.31 dello Statuto.

8. Al Comune recedente così assentito spetteranno i Beni o il controvalore monetario di cui ai successivi commi del presente articolo, costituenti all'uopo le componenti del valore effettivo della partecipazione sociale.

9. Se a recedere sono i Comuni Soci di cui al comma 1, lettera b) dell'art.7, titolari dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica, del Ciclo Idrico Integrato, oltre che del Gas e dell'Energia Elettrica, il Recesso avverrà con le modalità sotto specificate:

- a) assegnazione gratuita in natura delle eventuali Reti e degli Impianti di Distribuzione locali, esistenti nel territorio comunale, purché al tempo costruiti o fatti costruire direttamente a suo carico dal Comune Socio recedente o dal precedente Consorzio Azienda Speciale C.I.S., ma con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo (Conferiti in natura allo stessi" C.I.S.):
- b) assegnazione in natura al Comune socio recedente, previo rimborso alla Società del valore residuo industriale degli Impianti medesimi, tenuto conto di eventuali loro intervenute rivalutazioni e con detrazioni della pro-quota dei Valori stessi di sua spettanza partecipativa, delle Reti e degli Impianti di Distribuzione locali esistenti nel territorio del Comune stesso: se costruiti dal precedente Consorzio Azienda Speciale C.I.S., o dalla succeduta Società, ma con suoi propri finanziamenti;
- c) nessuna assegnazione verrà fatta a favore del socio Comune recedente, né in natura, né con monetizzazione alcuna, per quanto attiene le Reti e gli Impianti di Adduzione, Trasporto, Ricezione, Trasformazione, Riduzione di pressione, Accumulo che, centralizzati, servono più Comuni anche se esistenti nel suo territorio;
- d) parimenti nessuna assegnazione avrà luogo al Comune recedente riguardo ai Beni Patrimoniali generici e comuni: Immobili sociali e Beni Mobili iscritti al P.R.A., di cui alla lettera "b" del terzo comma dell'art.6, costituiti, esemplificativamente, da: "Terreni, Edifici, Aree di Servizio Pubblico, Impianti e simili attività strumentali: diversi dalle Reti, Impianti e Dotazioni".

10. I Soci Comuni "fondatori" del C.I.S. hanno altresì diritto al rimborso della quota parte di spettanza societaria del valore delle Partecipazioni finanziarie iscritte nella Contabilità della Società alla data dell'esercizio del recesso, in proporzione al proprio valore della quota di partecipazione al capitale sociale.

11. Ai Comuni soci affidanti alla Società solo i Servizi e le Attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art.3 del presente Statuto, in caso di recesso, sarà rimborsata unicamente la quota di partecipazione versata in contanti al loro ingresso in Società, a valori di bilancio.

Art. 10 FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE

1. I soci detentori di almeno il 2% (due per cento) del capitale Sociale, e che siano iscritti nell'apposito Libro Soci da almeno tre mesi, possono finanziare la Società ai sensi dell'art.11 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 e della correlata delibera C.I.C.R. n.1058 del 19 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, con diritto alla restituzione delle somme. Tali finanziamenti possono essere non proporzionali alle quote detenute da ciascun Socio e si intendono non onerosi, salvo patto contrario espresso. In questo caso si applicherà il tasso d'interesse legale. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del codice civile.

Art. 11 TITOLI DI DEBITO

1. La Società può emettere titoli di debito con deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata in base a quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del presente Statuto, previa decisione deliberativa dell' O.I.C., di cui all'art. 31 dello Statuto.

2. I titoli di debito potranno essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione si applica l'art.2483, comma 2, del codice civile.

3. La deliberazione di emissione di titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti degli altri creditori della Società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della Società, in conformità a quanto previsto dall'art.2483, comma 3, del codice civile.

4. I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della Società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Art. 12 ORGANI DELLA SOCIETÀ'

Sono organi "civilistici" della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e della Società);
- il Collegio Sindacale;

E' organo "amministrativo" a fini dell'"in house providing": l'Organo Intercomunale di Coordinamento (O.I.C.), di cui all'art.31 del presente Statuto.

Titolo III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13 DECISIONE DEI SOCI – COMPETENZE

0. Per tutte le materie di amministrazione straordinaria e per tutti gli argomenti decisionali qualificanti della Società "in house providing" contraddistinti nel testo anche con la sigla "O.I.C." (Organo Intercomunale di Coordinamento) è obbligatorio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che siano assunte previe deliberazioni apposite, di approvazione giuridica di matrice amministrativa da parte dell'O.I.C, assentive della successiva formale deliberazione dell'Organo sociale preposto per legge.

Perciò, le proposte assunte dal Consiglio di Amministrazione devono essere trasmesse all'O.I.C. entro il termine tassativo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla loro data e l'O.I.C, di conseguenza, si impegna, onde non rallentare l'azione operativa della Società, a deliberare in merito entro i 30 (trenta) giorni solari successivi dalla stessa data di ricevimento, non prorogabili.

Se entro un mese dalla data di arrivo l'O.I.C. non vi provvede, l'atto propositivo del C.d.A. si dà per approvato, salvo per le deliberazioni concernenti il bilancio annuale di esercizio (v. art. 26 e 14/7 del presente Statuto):

per cui può essere portato agli Organi competenti per la formale approvazione finale.

1. L'Assemblea, oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto all'art.2479, comma 2, del codice civile:

- a) delibera gli atti di straordinaria amministrazione ("O.I.C." - da A1 ad A5 dell'art. 31);
- b) approva il Bilancio consuntivo di esercizio ("O.I.C") ed il Riparto per la distribuzione degli Utili;
- c) formalizza la nomina (o la revoca) degli Amministratori, a seguito di:

designazione a fermo ai sensi dell'art.2449 del codice civile, ovvero di indirizzo di revoca da parte dell'O.I.C, che ne stabilisce le relative attribuzioni dei poteri.

L'Assemblea può individuare fra di essi, se non disposto addirittura con la delibera di designazione degli Amministratori da parte dell'O.I.C: il Presidente del Consiglio di A., nonché il Vice Presidente e l'eventuale Consigliere delegato, quest'ultimo a meno che non sia nominato in alternativa il Direttore generale;

d) formalizza la nomina, come sopra designati previamente dall'O.I.C, del Presidente del Collegio Sindacale e degli altri Sindaci effettivi, nonché supplenti; ovvero del Revisore unico, nonché, quando previsto, il soggetto al quale sia demandato il Controllo contabile, qualora questo non sia esercitato dal Collegio Sindacale o dal Revisore unico;

e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci ovvero del Revisore unico, o dell'eventuale diverso soggetto a cui è delegato invece il Controllo contabile;

- f) delibera, su impulso dell'O.I.C, sulla responsabilità dell'Organo amministrativo e dei Sindaci;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera le modificazioni dello Statuto ("O.I.C.");
- i) assume la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ("O.I.C.");
- j) delibera, su impulso dell'O.I.C, la messa in Liquidazione della Società, con la nomina e la fissazione dei poteri dei Liquidatori e la fissazione dei criteri di svolgimento (tempi e modi) della liquidazione stessa, nonché la loro eventuale sostituzione;
- k) approva gli indirizzi in materia di ricavi societari (Tariffe);
- l) delibera circa gli acquisti e le cessioni di beni immobili e mobili di importo superiore al 10% (dieci per cento) per i primi e del 50% (cinquanta per cento) per i secondi del Patrimonio Netto come da ultimo Bilancio approvato ("O.I.C.");
- m) delibera sull'acquisizione di Partecipazioni - ovvero la cessione - di altre Società od Enti e la costituzione di Società nei limiti e vincoli di legge ("O.I.C.");
- n) è competente per ogni operazione societaria, non compresa in altre lettere del presente articolo, che comporti rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, ovvero alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario ("O.I.C.");
- o) delibera su ogni altra materia ed oggetto alla stessa riservata dalla legge (se di Assemblea Straordinaria: "O.I.C.");
- p) formalizza, con presa d'atto, la nomina dell'eventuale Direttore generale designato - su proposta del C.d.A. - da parte dell'O.I.C.; detta presa d'atto può essere delegata al Consiglio di Amministrazione;
- q) nel caso di non individuazione e nomina in sede di elezione del Consiglio di Amministrazione: formalizza, con presa d'atto, ove non demandi espressamente tale compito al Consiglio stesso, la nomina dell'eventuale Amministratore delegato, alternativo al Direttore Generale, con previa individuazione da parte dell'O.I.C. fra i componenti del Consiglio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. Oltre le materie di cui sopra, sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

- r) le decisioni sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione (se di Assemblea Straordinaria: "O.I.C.");
- s) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione assembleare (se di Assemblea Straordinaria: "O.I.C").

3. Deve essere autorizzato da decisione deliberativa dei soci, ai sensi dell'art.2465, comma 2, del codice civile, l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, degli altri soci e degli amministratori, nei primi due anni dalla iscrizione della Società.

Art. 14 DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ'

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art.2479-bis del codice civile, salvo quanto disposto nel presente Statuto. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti o non intervenuti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o dal Notaio) della seduta di cui all'art.15 del presente Statuto, e trascritte in apposito libro; il Notaio redige obbligatoriamente il verbale dell'Assemblea nei casi stabiliti dalla legge.

3. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti (o di eventuali formali delegati) e il capitale rappresentato da ciascuno, anche in allegato;
- c) il testo delle deliberazioni adottate;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni
- e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti.

4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti ai vari punti all'ordine del giorno.

5. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli eventuali obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente, a cura dell'Organo amministrativo, nel Libro delle Decisioni dei soci, ai sensi dell'art.2478 del codice civile.

6. Per gli argomenti contrassegnati con la sigla: "O.I.C.", che sta per: controllo comunale a mezzo dell'Organo Intercomunale di Coordinamento, fra quelli elencati all'art.13.1 del presente Statuto e sempre per i temi di amministrazione straordinaria, l'Assemblea è convocata per essere svolta entro 45 (quarantacinque) giorni solari da quello di conoscenza della intervenuta decisione dell'O.I.C, oppure di decorrenza dei 30 (trenta) giorni solari a disposizione dell'Organo di Coordinamento stesso per l'assunzione della decisione obbligatoria di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Per le lettere "c", "d", "p", "q", le nomine sono di competenza delle Amministrazioni comunali socie, che vi provvedono tramite l'O.I.C. con designazioni a fermo da parte dello stesso preventivamente alle delibere assembleari, per cui quella dell'Assemblea è mera deliberazione di presa d'atto e di formalizzazione giuridico-civilistica necessaria.

7. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione civilistica del Bilancio, anziché entro il più breve ordinario termine legale di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro il termine differito di un massimo di 180 (centottanta) giorni solari, ai sensi dell'art.2364 del codice civile - come da art.26 -, ciò a causa delle speciali regole del "controllo analogo" dei Comuni soci per le Società "in house providing" - a cura dell'O.I.C. -, come meglio descritto all'art. 31 del presente Statuto.

Art. 15 PRESIDENZA, SEGRETERIA E REGOLAMENTO DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI

1. Le sedute assembleari sono presiedute dal Presidente dell'Organo Amministrativo.

In sua assenza: dal Vice Presidente, ovvero - se pur'esso indisponibile - l'Assemblea è presieduta da persona appositamente all'uopo designata di volta in volta dai soci.

2. Un dipendente della Società funge da segretario dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assolto da un Notaio ai sensi di legge.

3. L'Assemblea può dotarsi di apposito Regolamento di funzionamento.

Art. 16 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con apposito proprio "ordine del giorno".
2. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del capitale sociale, ai sensi dell'art.2367 del codice civile, purché essi indichino le materie da trattare.
3. La convocazione dell'Assemblea è di norma presso la sede sociale: essa può essere convocata in altro luogo, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Ancona e facilmente raggiungibile, fermo restando quanto al successivo comma 9.
4. La convocazione, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, avviene almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante la trasmissione ai Soci dell'avviso a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Essa potrà essere fatta anche mediante forme diverse dalla raccomandata, quali fax, posta elettronica o altri mezzi analoghi, purché la comunicazione sia ricevuta dagli interessati nel termine di 5 (cinque) giorni prima della seduta. Tali differenti sistemi di convocazione potranno essere adottati nei confronti di quei soci che avranno comunicato di essere in possesso di idonei mezzi recettori del messaggio e purché i relativi specifici indirizzi siano riportati nel Libro Soci.
5. L'avviso di convocazione, fermo restando quanto al successivo comma 9, deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'elenco delle materie da trattare.
6. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, una seconda convocazione, qualora con la prima non si sia legalmente costituita l'Assemblea.
7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale sociale, e gli Amministratori ed i componenti effettivi del Collegio sindacale in carica siano presenti o comunque risultino informati degli argomenti in trattazione.
Tuttavia, in tale ipotesi di Assemblea "totalitaria", ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli oggetti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
8. Ai fini della adunanza "totalitaria" dell'Assemblea, di cui all'art.2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che peraltro essi erano stati regolarmente informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'Assemblea sono comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.
9. L'Assemblea può anche essere svolta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.
In particolare è necessario che:
 - sia consentito a colui che presiede l'Assemblea: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia permesso al soggetto verbalizzante di cui all'art.15 di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia reso possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi peraltro ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il soggetto Presidente dell'Assemblea e quello verbalizzante di cui all'art.15 del presente Statuto.

Art. 17 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci iscritti al libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.
2. Ogni socio ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quota di partecipazione di cui è titolare il Comune stesso.
3. Il Rappresentante legale delle persone giuridiche socie partecipa all'Assemblea, dimostrando la sua qualifica.
4. Ogni Socio, che abbia diritto d'intervento in Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del codice civile.
5. Spetta a colui che presiede l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni di quest'ultima.
6. Gli Amministratori, i componenti del Collegio sindacale ed il Direttore generale, se nominato, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
Il Presidente della seduta può ammettere alla riunione dipendenti della Società o consulenti esterni, al mero fine di fornire specifiche notizie ai soci.

Art. 18 ASSEMBLEA: COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE

1. L'Assemblea è costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.
2. Peraltro, l'Assemblea delibera, invece, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le seguenti tipologie di decisione:
 - inerenti le modificazioni dello Statuto;
 - relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - richieste all'Assemblea dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
3. Inoltre, la fusione e la scissione della Società, l'emissione di titoli di debito, nonché l'ammissione di nuovi Comuni soci e l'eventuale loro recesso volontario, sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 4/5 (quattro quinti) del capitale sociale.
4. L'Assemblea delibera in seconda convocazione:
 - a) a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale

- intervenuta in Assemblea: per le decisioni di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo;
- c) con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, per le decisioni di cui al comma 3.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 19 COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA ED INCOMPATIBILITÀ'

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo le determinazioni dell'Assemblea che li nomina, previa deliberazione designativa, a fermo, di cui all'art.2449 comma 1 del codice civile, da parte dell'O.I.C., come da art.31 del presente Statuto.
2. Gli Amministratori della Società durano in carica per cinque esercizi, (salvo che per i primi Amministratori che durano in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2008) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e restano nell'ufficio, in "prorogatio", sino alla loro sostituzione.
3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore o di Direttore generale, se nominato, e di cui al successivo art.24, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e in particolare dall'art.2382 del codice civile, nonché dagli artt.58, 59, 63 e 64 D.Lgs. 267/2000.
4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la loro decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente.
5. Il Compenso degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea, salvo che per il primo Consiglio di Amministrazione, nominato in fase di costituzione della Società, che è determinato nella Delibera dell'Assemblea Consortile C.I.S. in sede di Trasformazione in Società.

Art. 20 NOMINE, SOSTITUZIONI E REVOCHE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del Consiglio, e fra questi il Vice Presidente, sono eletti dall'Assemblea, previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art.31, salvo che per il primo Consiglio, che è nominato nella Delibera dell'Assemblea Consortile C.I.S. in sede di Trasformazione in Società.
2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore per un qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea, che - previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art.31, dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica, od alla nomina di altro Amministratore; sia in caso di conferma, sia di nomina di

altro soggetto, la durata in carica di questi è pari al periodo in cui avrebbe dovuto rimanere nell'ufficio l'Amministratore sostituito.

3. Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza ritardo l'Assemblea: la quale, previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art.31, provvede al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso d'inerzia dei restanti Amministratori, il Collegio Sindacale convoca l'Assemblea per il rinnovo.

4. Al fine del rinnovo ordinario dell'Organo amministrativo, l'Assemblea deve essere convocata non meno di 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art. 31; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede Assembleare.

Art. 21 VICEPRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

1. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione, al suo interno, può vedere designati con delibera dell'O.I.C. di cui al successivo art.31, Amministratori Delegati, con poteri e determinazione dei compensi da parte dell'Organo stesso. In questo caso non è previsto l'alternativo ufficio del Direttore generale.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina tra i dipendenti della Società un Segretario del Consiglio. In caso di assenza o impedimento, il segretario è designato per quella seduta da chi presiede l'adunanza.

Art. 22 CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE, QUORUM DI DELIBERAZIONE, VERBALIZZAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito territoriale della Provincia di Ancona, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dal Collegio Sindacale o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail, al recapito indicato per iscritto dal Consigliere all'accettazione della nomina, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da recapitare a ciascun Consigliere, ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata non meno di 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

3. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

5. Il Consiglio di Amministrazione si ritiene validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in

assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale siano presenti o, comunque, risultino essere stati informati della riunione.

Fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione, con rinvio al successivo Consiglio, degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

6. Ai fini della validità della adunanza "totalitaria" di cui al precedente comma occorre che i membri del Collegio Sindacale assenti dall'adunanza rilascino una dichiarazione, da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi erano stati regolarmente informati della riunione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate ai membri del Collegio Sindacale che sono risultati assenti dalla seduta.

7. Se nominato, alle adunanze partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

8. Ogni Consigliere dispone di un voto e non può farsi rappresentare in Consiglio da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

9. In mancanza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano d'età.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

11. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede radunanza e dal Segretario.

12. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) (anche in allegato), l'identità dei presenti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire (anche per allegato) l'identificazione dei favorevoli, dei dissenzienti e degli astenuti;
- d) il deliberato della seduta;
- e) su richiesta degli Amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

13. Ove prescritto per legge ovvero ritenuto opportuno dal Presidente dell'Organo Amministrativo, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'Organo stesso.

14. Il Consiglio può approvare un regolamento per il suo funzionamento.

15. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi anche mediante videoconferenza o altri sistemi di telecomunicazione. In tali casi si osserveranno, per quanto possibile, le medesime modalità previste per le Assemblee dal precedente art.16, comma 9.

Art. 23 POTERI E RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano riservate all'Assemblea e tenendo conto di quanto al successivo art. 24 del presente statuto.

In ogni caso è garantito il preventivo (e consuntivo) "controllo analogo" da esplicitarsi dall'O.I.C. di cui all'art. 31 dello Statuto.

2. Per i casi (Nomine, atti di Amministrazione straordinaria, Decisioni ordinarie ma di particolare rilievo) previsti dallo Statuto, è compito del Consiglio di Amministrazione proporre all'O.I.C. e, conseguentemente, all'Assemblea dei soci i provvedimenti e le determinazioni da assumere ed alle quali esso è poi tenuto ad attenersi.

In particolare, competono al Consiglio di Amministrazione, previa proposta all'Organo Intercomunale di Coordinamento, ex art. 31 dello Statuto, le materie di cui alle seguenti determinazioni programmatiche e di pianificazione:

- a) il Piano Programma o P. Industriale ("O.I.C.");
- b) il Piano pluriennale degli Investimenti e delle relative Fonti di finanziamento ("O.I.C.");
- c) le Relazioni programmatiche: pluriennale e annuale ("O.I.C.");
- d) l'annuale Budget di esercizio e degli Investimenti, nonché il relativo Organigramma prospettico ("O.I.C").

3. In conformità agli indirizzi dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione predispone gli eventuali opportuni strumenti per l'informazione ai Comuni soci e alla loro utenza/cittadinanza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi ed alle attività forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine alle prestazioni erogate e sul livello di gradimento delle stesse.

4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, quando non sia deliberato diversamente dal Consiglio stesso. All'Amministratore Delegato, ove nominato, compete inoltre la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a lui conferiti.

5. La rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizio di revocazione e cassazione, nonché la nomina di avvocati e procuratori ad hoc: spetta al Presidente o a chi ne fa le veci.

6. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 24 DIRETTORE GENERALE (ED ALTRI RAPPRESENTANTI)

1. Il Consiglio di Amministrazione, se non sono stati nominati Amministratori Delegati ai sensi dell'art.21, comma 1, può proporre all'Assemblea - designandolo -, previa delibera dell'O.I.C, di:

- a) nominare un Direttore in possesso di laurea in discipline giuridiche e/o economiche e/o tecniche, o di provate competenze professionali e delle necessarie capacità tecniche e manageriali nelle attività che costituiscono l'oggetto sociale;
- b) conferire al Direttore, se nominato, mandato non superiore a cinque anni rinnovabile, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra lo stesso e la Società;
- c) fissare le deleghe di responsabilità ed i poteri di firma del Direttore, mediante procura del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) fissare le modalità di sostituzione del Direttore in caso di assenza, impedimento del medesimo o di vacanza del posto;

e) definire le cause di revoca o risoluzione del rapporto col Direttore.

2. Il Direttore, se nominato, svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, non espressamente riservate ad altri organi della Società dalla Legge o dallo Statuto, ed in particolare:

a) formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni dello stesso;

b) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio;

c) presiede le commissioni di gara;

d) nei casi e/o entro i limiti quantitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione:

- dispone di rappresentanza esterna e potere di firma;

- ordina gli acquisti ed i lavori "in economia" e le spese per il normale funzionamento della Società;

- stipula contratti e sottoscrive corrispondenza ed atti;

- può stare in giudizio per le materie appena qui indicate;

e) dirige il personale della Società coerentemente con quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro; assegna i carichi di lavoro; adotta provvedimenti di miglioramento di produttività, efficacia, efficienza; assume i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione, formula proposte al Consiglio di Amministrazione relativamente agli altri provvedimenti;

f) dirige e coordina l'attività operativa di eventuali servizi e/o attività affidati a Terzi dalla Società, nel rispetto delle norme in materia di appalti.

3. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono altresì essere conferiti con procura speciale del Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce altresì la remunerazione ed i termini della stessa, ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

1. L'Assemblea, in via formale, previa deliberazione designativa dell'O.I.C. di cui all'art.31, nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, fra cui il Presidente; organo collegiale che ha anche funzioni di controllo contabile.

Esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, iscritti anche all'Elenco dei Revisori dei Conti presso il Ministero di Giustizia.

Il primo Collegio Sindacale è eletto nella Assemblea del C.I.S. di Trasformazione in S.R.L., che ne fissa altresì il compenso.

2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esso può:

a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli Amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

3. Al Collegio sindacale si applicano le norme di cui agli artt.2397 e seguenti del codice civile.

4. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere rieletti, ma non più di una volta.
5. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai Sindaci, anche prescindendo dalle Tariffe Professionali.
6. Le funzioni, i doveri e le responsabilità dell'Organo di controllo sono quelle stabilite dalla Legge.
7. I Sindaci Effettivi devono partecipare alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione. In caso di assenza ingiustificata, nell'arco di un anno, per più di una Assemblea, per più di tre Consigli di Amministrazione, escluse/i quelle/i totalitarie/i, o per più di due riunioni periodiche del Collegio sindacale, sarà disposta la revoca dall'incarico da parte dell'Assemblea.
8. Il Collegio sindacale viene convocato dal suo Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica.
9. Il Collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri effettivi del Collegio stesso.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 26 ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai sensi dell'art.2423 e ss. del codice civile, il Bilancio, redatto secondo i criteri di legge, si compone di: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione, nonché dalla Relazione del Collegio Sindacale. Il Bilancio non può essere redatto in forma abbreviata.
3. L'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del Bilancio d'esercizio ed a deliberarlo, quale progetto di Bilancio, entro 90 (novanta) giorni solari dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Considerato che, come previsto dalla Circolare del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio del 6 dicembre 2005, emanata ai sensi di legge (art.113, comma 5, D.Lgs. n.267/2000 e sue modifiche ed integrazioni) e dalla Sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n.634 del 15 luglio 2005, il Bilancio delle Società "in house providing" dei Comuni deve essere approvato, oltre che civilisticamente dall'Assemblea, anche amministrativamente - ai fini del "controllo analogo" - dagli Enti Locali soci, a mezzo di Delibera dell'Organo Intercomunale di Coordinamento, il termine civilistico ordinario dei 120 (centoventi) giorni per la Deliberazione assembleare dell'approvazione del Bilancio è per la Società sistematicamente differito a quello massimo dei 180 (centottanta) giorni solari dalla chiusura sociale annuale.

Ciò a causa della particolare configurazione delle Società "in house providing", ovvero soggetti di "delegazione interorganica" dei Comuni soci per l'espletamento in affidamento diretto delle Prestazioni di Servizio strumentali per le attività dei Comuni soci e delle Funzioni Amministrative esternalizzate/esternalizzabili dalle Amministrazioni Civiche medesime, nonché per affini ed accessori Servizi Pubblici Locali NON Utenziali senza rilevanza economica.

5. Entro il termine tassativo del quindicesimo giorno successivo a quello della Delibera di proposta dell'Organo amministrativo sul progetto di Bilancio (e proposta Riparto Utili), questi deve trasmettere, tramite il Comitato Tecnico di Controllo di cui all'art.31 - se nominato -, lo schema di Bilancio di esercizio, completo di nota integrativa e di relazione della gestione [oltreché al Collegio Sindacale, ovvero al Revisore Contabile per la Relazione annuale di rito, da inviare tempestivamente all'O.I.C. appena emessa] al Presidente dell'Organo Intercomunale di Coordinamento di cui al successivo art.31 per la deliberazione di approvazione "amministrativa" del Bilancio di esercizio da parte dell'O.I.C.. L'Organo Intercomunale di Coordinamento - con il supporto del C.T.C., se nominato - deve attivarsi affinché la propria deliberazione per l'approvazione dello schema di Bilancio di esercizio sia assunta entro il termine tassativo dei 30 (trenta) giorni solari successivi alla data della trasmissione dalla Società, all'O.I.C, per consentire (al C.d.A.) la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea societaria per la formale approvazione civilistica del Bilancio di esercizio entro e non oltre i 180 (centottanta) giorni massimi previsti dal secondo comma dell'art.2364 del codice civile.

Art. 27 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI

1. L'utile netto di Bilancio è ripartito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art.26, come segue:
 - a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla Riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva si è ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della medesima;
 - b) la rimanente parte viene destinata secondo le determinazioni assembleari.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro i termini iniziale e finale di incasso dai soci che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII

Art. 28 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ'

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della Società, ogniqualvolta sulla nomina dei Liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'Organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'Organo amministrativo.
3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della Liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'Organo di liquidazione e la rappresentanza della Società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

4. Le decisioni di messa in Liquidazione della Società per scioglimento e di nomina dei Liquidatori, dei loro poteri (modi e tempi) e dell'eventuale loro sostituzione, sono assunte, eventualmente su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci, previa decisione deliberativa dell'O.I.C. di cui all'art.31.

5. Ai fini della Liquidazione, come previsto al comma 3 dell'art.6, lettera "a", il Patrimonio immobilizzato di proprietà sociale afferente le Reti, Impianti e Dotazioni del Ciclo Idrico Integrato e del Gas, sarà attribuito, nell'ambito della quota del Netto della liquidazione sociale spettante a ciascun Comune socio in base alle percentuali di partecipazione, ai soli singoli Comuni soci "fondatori" del C.I.S. nel seguente modo:

a) gli Impianti (R.I.D.) di distribuzione interna di carattere territoriale locale del Ciclo Idrico Integrato e Gas: assegnati ad ogni singolo Comune socio (con eventuali compensazioni monetarie);

b) tutti gli altri Impianti (Reti, Impianti e Dotazioni) di adduzione e/o centralizzati del Ciclo Idrico Integrato e del Gas: liquidati, previa monetizzazione degli stessi e con eventuale conguaglio monetario, ai soci "fondatori" stessi.

TITOLO VIII

Art. 29 CLAUSOLA ARBITRALE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra la Società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, connesse all'interpretazione ed applicazione dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, fatta eccezione per quelle per le quali la Legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un Collegio arbitrale, composto da tre Arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Ancona, che, su richiesta fatta dalla Parte più diligente, dovrà procedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni.

2. Nel caso in cui il soggetto camerale designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, sempre dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Ancona.

3. Gli Arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio; in tal caso la sede del Collegio sarà presso il domicilio di quest'ultimo.

4. Il Collegio arbitrale dovrà decidere in via rituale e secondo diritto entro 90 (novanta) giorni dalla accettazione della nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le Parti.

5. Il Collegio arbitrale determinerà anche come ripartire le Spese dell'Arbitrato tra le Parti.

6. Sono soggette alla disciplina qui prevista le controversie promosse dagli Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle azionate nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

7. Per quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni dell'art.34 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

TITOLO IX

Art. 30 NORME TRANSITORIE

1. La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla Trasformazione semplificata dell'Azienda Speciale Consortile "C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi". Essa, infatti, subentra nella gestione di tutte le attività e di tutti i servizi ed in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda speciale consortile medesima, essendo la Società il "risultato" della Trasformazione del Consorzio stesso, con procedura semplificata, ai sensi dell'art.17, commi 51 * 57, della legge n.127/1997, trasfusi nell'art.115 del D.Lgs.267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Personale in servizio presso l'Azienda Speciale Consortile "C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi" alla data della trasformazione passa automaticamente alle dipendenze della Società "CIS S.R.L." - "in house providing" dei Comuni soci -, conservando i trattamenti normativi ed economici acquisiti.

3. Entro tre mesi dall'iscrizione della società "CIS S.R.L." - "in house providing" - nel Registro delle Imprese, il Presidente della Società deve richiedere al Presidente del Tribunale di Ancona la nomina dell'esperto per la Valutazione di Stima dei valori patrimoniali conferiti alla Società con la trasformazione del Consorzio "C.I.S.", a mezzo di perizia ai sensi dell'art.2343, comma 1, del codice civile, per la definitiva determinazione della misura del capitale sociale, agli effetti del terzo comma dell'art.115 precitato.

4. Entro sei mesi dal ricevimento della relazione di stima del Perito, gli Amministratori ed i Sindaci della Società deliberano i valori definitivi di conferimento ai fini della determinazione del capitale sociale, dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, solo se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla eventuale revisione, in meno, della stima. Fino a quando i valori di conferimento non saranno stati determinati in via definitiva, le quote della Società sono inalienabili; incedibilità, comunque, anche successiva, per le previsioni dell'art.8.

5. Alla costituzione della Società per Trasformazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, le quote sociali percentuali di partecipazione in Società sono fatte pari, per norma di legge (art. 115 del D.Lgs 267/2000), a quelle preesistenti nel Consorzio alla data della Trasformazione in Società del C.I.S. - Azienda Speciale Consortile - ed assegnate ai Comuni già Consorziati in C.I.S. con Delibera Assembleare consortile del 16/03/2004).

6. 6.1 Transitoriamente, in via del tutto prorogativa e strumentale a pervenire ad una congiunzione temporale con l'avvio del nuovo assetto dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica del Ciclo dei Rifiuti Solidi interni Urbani ed Assimilati, previsto a livello della Provincia di Ancona, nell'ambito della Legge Regionale Marche, in relazione del D.Lgs. n. 22/1997 "Ronchi" e del cd. Decreto Ambientale (D.Lgs. n.152 del 03/04/2006), la Società derivante dalla trasformazione, ex art. 115/267/2000 e sue modifiche ed integrazioni, dell'Azienda Consortile C.I.S., continuerà ad operare provvisoriamente nel campo dei Servizi Pubblici Locali del Ciclo dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, quale affidataria dei Comuni soci.

Ciò sia direttamente che - prevalentemente - tramite la Società So.Ge.Nu.S. SpA con sede a Maiolati Spontini, a maggioranza pubblica - Società collegata del C.I.S. e controllata da esso e dai Comuni di Maiolati Spontini e di Jesi - come previsto negli atti concessori originari dei Comuni e del Consorzio del 2000/2002.

6.2 La presente norma transitoria, con efficacia sino al 31 dicembre 2006, come previsto dal comma 15bis dell'art.113 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., varrà, "in prorogatio", sino al subentro a CIS/SoGeNus di (altro) futuro Gestore designato dall'Autorità di competenza.

6.3 Per una giusta segregazione contabile in questo periodo temporaneo di proroga di fatto del termine su detto, la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati è comunque organizzativamente ed amministrativamente del tutto separata dalle altre principali attività dirette del C.I.S. (Prestazioni di Servizi "istituzionali" per i Comuni soci), per cui ogni frammistione amministrativa fra Servizi Pubblici Locali Economici (Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati in "prorogatio") e Prestazioni di altri Servizi "interni" ai Comuni è assolutamente impedita.

Art. 31 NORME PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI SULLA SOCIETÀ 'IN HOUSE'

1. Ai fini dell'espletamento del "controllo analogo" dei Comuni soci quale previsto per le Società "in house providing" - in virtù di Convenzione stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.267/2000 fra gli stessi -, è costituito un Organo Intercomunale di Coordinamento (O.I.C.), ai fini di provvedere a tutte le deliberazioni ed alle approvazioni preliminari/consuntive delle delibere degli Organi sociali (Assemblea o Consiglio di Amministrazione) ad essi deputati dal codice civile e dal presente Statuto, per tutte le specie di decisioni societarie, nonché a tutte le verifiche e controlli propri del Consiglio di Amministrazione. L'Organo Intercomunale di Coordinamento - O.I.C. - è composto dal Sindaco, o da un Suo apposito delegato, di ciascun Comune Socio della Società "in house providing".

Esso si riunisce quante volte occorra sotto la Presidenza del membro O.I.C. a ciò designato, in base a proprio Regolamento di cui si doterà.

L'Organo Intercomunale di Coordinamento è regolarmente costituito in seduta con la presenza della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Ente Pubblico Locale, come sopra rappresentato, potrà esprimere - paritariamente - un solo voto indipendentemente dalla quota posseduta nella "CIS S.R.L."

2. A tale O.I.C. sono sottoposte, per l'espletamento delle sue competenze di "controllo analogo", le seguenti materie, su cui comunque rimangono ferme le competenze degli Organi sociali, come da codice civile e da Statuto:

* Nomine (e revoche):

a) degli Amministratori ed indicazione della Rappresentanza sociale di essi (art. 13.1 e capo IV dello Statuto, lettere "c" ed "f"), nonché relativa responsabilità dell'Organo Amministrativo;

b) dell'Amministratore delegato - da scegliere all'interno del Consiglio - o dell'alternativo Direttore Generale - da scegliere al di fuori del Consiglio -, di cui alle lettere "p" e "q" dell'art.13.1 e art.24 dello Statuto;

c) del Collegio Sindacale e del suo Presidente, nonché relativa responsabilità dell'Organo Sindacale, di cui alle lettere "d" ed "f" dell'art.13.1 dello Statuto;

* proposte di Deliberazioni:

A) di amministrazione straordinaria (lettera "a" dell'art. 13.1 dello Statuto) per:

A1) modifiche dello Statuto o dell'Atto Costitutivo (lettera "h");

A2) sostanziali modifiche dell'oggetto sociale o rilevanti variazioni dei diritti dei soci (lettera "i");

A3) messa in Liquidazione della Società per scioglimento e nomina, ed attribuzione dei poteri, eventuale sostituzione dei Liquidatori (lettera "J");

A4) aumento o diminuzione del capitale sociale;

A5) Fusioni, Scissioni o trasformazioni della Società;

B) concernenti determinate decisioni di particolare rilievo per l'attività sociale - su proposta del Consiglio di Amministrazione - quali:

B1) Bilancio consuntivo di Esercizio (lettera "b" dell'art. 13.1 dello Statuto); [Y]

B2) Piano Programma di cui alla lettera "a" dell'art.23, comma 2; [X]

B3) il Piano degli Investimenti - pluriennale ed annuale - e relative Fonti di Finanziamento - di cui alla lettera "b" dell'art.23, comma 2; [X]

B4) le Relazioni programmatiche pluriennale (triennale) ed annuale, di cui alla lettera "c" dell'art.23, comma 2; [X]

B5) il Budget d'esercizio, con l'Organigramma prospettico, di cui alla lettera "d" dell'art.23, comma 2; [X]

B6) acquisti e cessioni di Partecipazioni finanziarie in altre Società od Enti per quanto legalmente possibile; [Y]

B7) altre operazioni societarie che comportino rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica della Società, di cui alla lettera "n" dell'art.13.1 dello Statuto; [Y]

B8) ogni altra materia o oggetto riservata dalla legge alla competenza dell'Assemblea, di cui alla lettera "o" dell'art.13.1 dello Statuto. [Y]

[x] a deliberazione formale definitiva del Cd.A.

[y] a deliberazione formale definitiva dell'Assemblea

3. Ai fini della pratica effettuazione dei detti "controlli analoghi", l'Organo Intercomunale di Coordinamento potrà costituire, come sua emanazione strumentale e di collegamento con gli Organi della Società "in house providing", un apposito Comitato Tecnico di Controllo (C.T.C.), previa approvazione di uno specifico apposito Regolamento: che ne determini modalità e funzionamento. Ove costituito, il C.T.C, comunque avrà le seguenti caratteristiche: sarà composto da tre Funzionari/Dipendenti comunali di massimo grado e resterà in carica per tutta la durata di ogni ciclo amministrativo della maggioranza dei Comuni soci.

Il Comitato Tecnico di Controllo - al fine di attuare la prevista verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di cui al Piano Programma, al Piano di sviluppo degli Investimenti e relativi Finanziamenti, nonché al Budget - avrà le seguenti prerogative e compiti:

- avere accesso in visione ai Verbali del Collegio Sindacale della Società, con il diritto ad eventuali chiarimenti e, con il consenso di caso in caso del Presidente del Collegio Sindacale, eccezionalmente potere partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni di tale Organo di Controllo legale;

- assistere, quali uditori, alle Assemblee dei soci;

- operare quale interfaccia fra Società ed O.I.C. per tutti i controlli elencati ai commi 1 e 2;

- presentare una propria Relazione annuale all'O.I.C - con copia per l'Assemblea - riguardo al Bilancio consuntivo di esercizio.

4. L'O.I.C. e l'eventuale ufficio del Comitato Tecnico di Controllo non sono onerosi per la Società, fuorché per le spese vive sostenute all'uopo dai componenti dei medesimi organi, a cui vanno rimborsate.

Art. 32 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.